

**Abstract:** *“Dalla documentazione in atti prodotta dalla società F. s.p.a. si ricava che a procedere all’iscrizione del nominativo in Crif del ricorrente per il ritardo sia stata proprio quest’ultima società in ragione del ritardo dei pagamenti - facendo, peraltro, precedere l’iscrizione dal dovuto preavviso - e non da Cassa di Risparmio di (...)s.p.a.*

*Ne consegue che, come più specificamente argomentato da Cass civ. 7958 del 5 marzo 2009 cui si fa espresso rinvio per più ampia motivazione (si veda anche Cass. Civ. sez. I, 19 aprile 2016, n. 7735), la legittimazione passiva a resistere in questo tipo di controversie appartiene certamente alle banche segnalanti.*

*Né vale a conferire legittimazione passiva in tale tipologia di contenzioso il fatto che l’errore venga ascritto alla Cassa di Risparmio di (...)attenendo tale questione, se del caso, al merito di una eventuale azione risarcitoria, cui però rimane estraneo il petitum della presente sede cautelare”.*

\*\*\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

R.G. 2201/2018

Il Giudice designato Dott. L.M, letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 5 dicembre 2018 nel ricorso depositato ante causam da:

C.C.Ro., rappresentato e difeso dall’Avv. E.B. elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Perugia, Via Settevalli, 231, giusta procura in atti;

-RICORRENTE-

**CONTRO**

Cassa di risparmio di (...) s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. A.T. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Perugia, via C. Colombo, n. 10/C, giusta delega in atti;

-RESISTENTE-

**CONTRO**

F. s.p.a. in persona del suo legale rappresentante p.t.; rappresentata e difesa dall'Avv. L.G. e R.P., entrambi del foro di Milano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. A.B., sito in Perugia, via Baglioni, n. 36, giusta delega in atti;

-RESISTENTE-

### **CONTRO**

Banca (...)S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.; rappresentata e difesa dall'Avv. A.M. ed A.M e con domicilio digitale eletto all'indirizzo (omissis), giusta delega in atti;

-RESISTENTE-

### **OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO**

1. Si duole il ricorrente dell'illegittimità della segnalazione del proprio nominativo all'interno dei circuiti del Sistema delle informazioni creditizie ed in particolare presso la Crif, chiedendo, in ragione della ritenuta illegittimità, la relativa cancellazione.

Ha dedotto il ricorrente di essere titolare del conto corrente n. XXXX, aperto presso la filiale di Cassa di Risparmio di (...)s.p.a. sita in Perugia, sul quale erano attive alcune domiciliazioni bancarie, tra cui un finanziamento concesso dalla società F. s.p.a. in data 7.11.2017.

Rappresenta, altresì, di essere stato contattato per telefono ed in un'unica circostanza da una società di recupero crediti incaricata proprio da F. s.r.l. per il recupero delle somme relative alle rate di finanziamento rimaste insolute e di aver appreso, contattato il proprio istituto di credito, che i pagamenti erano stati respinti con la causale "revoca da parte del cliente", come confermato dallo stesso istituto di credito con mail del 15.3.2018, senza che, tuttavia, alcuna disposizione in tal senso fosse stata mai impartita.

Allega, pertanto, che proprio in ragione di ciò ha illegittimamente subito la segnalazione in Crif.

1.1. Deduce, altresì, che sarebbero andate insolute anche 4 fatture da parte della società 3 E. P. G., sempre con la medesima causale e di aver appreso, infine, dell'esistenza della segnalazione nei primi giorni del mese di marzo 2018, quando gli è stato negato un finanziamento da Banca (...).

Allega, ancora, che in data 26 marzo 2018 è stata negata la transazione presso la C. per l'acquisto di un computer e che, infine, la Banca (...)in occasione dell'apertura di un conto corrente e di una carta di credito, ha respinto la domanda riscontrando la predetta segnalazione.

1.2. In punto di diritto, quindi, premessa l'ammissibilità della procedura ex art. 700 c.p.c., si duole dell'illegittimità della segnalazione lamentando tanto la violazione delle regole procedurali, con riferimento alla mancanza di informazione preventiva, quanto la sussistenza dei presupposti sostanziali in ordine alla situazione di morosità, derivante la stessa da una situazione non riconducibile al ricorrente bensì frutto di errori di comunicazione e, in particolare, di una revoca della domiciliazione mai disposta.

1.3. Si sono costituite tutti gli istituti di credito convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Mette conto evidenziare, nel diversificare le posizioni reciprocamente assunte, che, da un lato, la Cassa di Risparmio di(...), ha contestato, in rito, l'ammissibilità del rimedio prescelto e, nel merito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai operato alcuna segnalazione; la società F. ha contestato la fondatezza della richiesta, rilevando, a fronte delle rate rimaste insolte, di aver immediatamente comunicato sia la sussistenza degli insoluti dai quali, peraltro, emergeva la relativa causale sia, ancora, il preavviso di segnalazione.

Infine, la Banca (...)ha rappresentato non solo di non aver mai operato alcuna segnalazione ma di aver unicamente comunicato di aver solo inizialmente rifiutato la richiesta di emissione di una carta di credito, peraltro successivamente accordata dopo aver ricevuto adeguati chiarimenti"; ha, altresì, rilevato che tale tipo di "segnalazione" rimane iscritta unicamente un mese e che "ad oggi non sussiste più nel circuito creditizio".

1.4. Giova, ancora, rilevare che in relazione al rapporto processuale con F. s.p.a. e con la Banca (...)s.p.a., le parti hanno dato atto che è stato raggiunto un accordo con richiesta di "estromissione" dal giudizio a spese compensate; alcun accordo, invece, è stato trovato tra il ricorrente e Cassa di Risparmio di (...)s.p.a., in relazione al quale, tuttavia, il ricorrente ha insistito nel rilevare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

2. Tanto premesso, deve anzitutto evidenziarsi che agli atti è presente la dichiarazione di rinuncia agli atti del presente giudizio tanto nei confronti di F. s.p.a. quanto di Banca (...) s.p.a. a spese accettate; la rinuncia è regolarmente accettata da entrambe le parti.

Sicché in relazione a costoro deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate.

3. Il contenzioso procede, in verità, unicamente in relazione ai rapporti tra il ricorrente e la Cassa di Risparmio di (...)con cui alcun accordo è stato raggiunto ma, ciò nonostante, sig. C. ha affermato essere intervenuta la cessazione della materia del contendere.

In verità, non è dato ben comprendere la ragione per la quale debba ritenersi intervenuta la cessazione della materia del contendere, circostanza che, come noto, ricorre qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti e per cui viene meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta, fermo rimanendo, peraltro, che tale pronuncia non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della soccombenza virtuale (ex multis, anche di recente (Cass. Civ., sez. III, 11.12.2018, n. 31955).

E, venendo al caso di specie, non v'è nulla da cui possa apprezzarsi, in relazione a detto rapporto processuale, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, posto che una soluzione transattiva è stata trovata con la società F. is.p.a. e la Banca (...)s.p.a. mentre alcun accordo è intervenuto con la Cassa di Risparmio di (...)s.p.a.

Del resto, è lo stesso tenore delle eccezioni svolte dalla resistente che esclude la sussistenza di alcuna ipotesi di accordo sol che si pensi che Cassa di Risparmio di(...), oltre a contestare la fondatezza del

ricorso, ha anche eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo proceduto ad effettuare alcuna segnalazione.

Per vero, ciò che è accaduto nel presente procedimento, in ragione della definizione del contenzioso cautelare con il solo soggetto segnalante, è semmai riconducibile ad una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Queste le ragioni.

4. Deve premettersi che, conformemente ad una giurisprudenza di legittimità più che consolidata, la *legitimatio ad causam* in senso tecnico e proprio, quale condizione dell'azione, deve intendersi come il potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, e va riconosciuta all'attore od al convenuto per il solo fatto che il primo si affermi, ovvero il secondo è indicato, come titolare del diritto azionato o dell'obbligo ineseguito, a prescindere da ogni questione relativa all'esattezza di tali affermazioni, le quali attengono al merito della domanda (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 2517/2000, 14270/99, 13467/99, 6894/99, 10847/97 Cass civ. sez. un. 16 febbraio 2016, n. 2951).

In altri termini, fondandosi la legittimazione ad agire ed a contraddire sull'allegazione fatta nella domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come altrui, ovvero pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur asserendo la di lui estraneità al rapporto sostanziale controverso, mentre sono del tutto irrilevanti, ai fini di tale legittimazione, i riscontri di verità o di fondatezza in ordine al rapporto sostanziale dedotto dall'attore, trattandosi di momenti propri del giudizio di merito.

Il controllo del giudice sulla sussistenza della *legitimatio ad causam*, nel duplice suo aspetto di legittimazione ad agire ed a contraddire, si risolve, pertanto, nell'accertare se, in base alla prospettazione dell'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla.

Così rettammente intesa la *legitimatio ad causam*, ben si comprende come, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, il suo difetto sia rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, con il solo limite che sulla relativa questione si sia formato, implicitamente od esplicitamente, il giudicato. Viceversa, non attiene alla *legitimatio ad causam* ma al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento od al rigetto della pretesa azionata.

In verità, da questa premessa se ne faceva derivare l'affermazione che la relativa questione rientrasse nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, con la conseguenza che il difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni in senso stretto (così, ad es. Cass., sez. II, 10 maggio 2010, 11284, secondo cui "...nella specie si tratta non già di difetto di legittimazione ad agire, bensì di questione relativa alla fondatezza della domanda e, pertanto, di questione che attiene al merito della lite (in quanto concernente l'accertamento in concreto della effettiva titolarità del rapporto fatto valere in giudizio) e che, al contrario della "legitimatio ad causam", non è rilevabile d'ufficio essendo collegata al potere dispositivo e all'onere deduttivo e probatorio della parte interessata..."; Cass., sez. III,

20819/2006, a sua volta, aveva chiarito che "...L'eccezione del convenuto circa l'effettiva titolarità del diritto fatto valere comporta una disamina ed una decisione attinente al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito..."; in termini quasi identici si esprime Cass., sez. III, 15537/2000; nonché Cass. 2008 n. 6132).

L'orientamento, di recente, è stato riproposto da Cass., sez. III, 28 ottobre 2015, n. 21925 che, in tema di azione risarcimento danni da circolazione stradale in cui non era stata tempestivamente eccepita la circostanza che il convenuto non era il proprietario del veicolo che aveva causato il danno, ha affermato che "...trattandosi di questione concernente l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità (nel caso, dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e cioè dell'identificabilità del soggetto tenuto alla prestazione richiesta, il difetto di effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene dunque al merito della controversia e il suo difetto va dedotto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte..." (cfr. anche Cass., sez. II, 2 marzo 2015, n. 4166, secondo cui "...la deduzione, formulata con riferimento all'asserita carenza di legittimazione attiva, in effetti era diretta alla declaratoria di assenza della titolarità attiva del rapporto, di guisa che non poteva essere formulata per la prima volta in appello, posto che la contestazione della titolarità del rapporto attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, sicché non può essere rilevata d'ufficio dal giudice...").

Sul punto, con la necessaria sintesi imposta dalla sede, si osserva che è di recente intervenuta la S.C. nella sua più autorevole composizione a dirimere il conflitto evidenziando che, pur condividendo la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e l'affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda, non è condivisibile l'ulteriore precipitato di tale distinzione, cioè a dire quello secondo cui "...attenendo al merito della decisione, la questione rientra nel potere dispositivo della parti e (è questo il punto più critico) nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata...".

Sicché nei punti in cui si articola il percorso motivazionale seguito - cui corrispondono altrettanti principi di diritto - la Corte regolatrice ha evidenziato che "... La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa. La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.

65. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio

di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate. Gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti..." (cfr. Cass. civ. sez. un., 16 febbraio 16, n. 2951).

4.1. Orbene, calando le suesposte considerazioni nella presente fattispecie, dalla documentazione in atti prodotta dalla società F. s.p.a. si ricava che a procedere all'iscrizione del nominativo in Crif del ricorrente per il ritardo sia stata proprio quest'ultima società in ragione del ritardo dei pagamenti - facendo, peraltro, precedere l'iscrizione dal dovuto preavviso - e non la Cassa di Risparmio di (...)s.p.a.

Ne consegue che, come più specificamente argomentato da Cass. civ. 7958 del 5 marzo 2009 cui si fa espresso rinvio per più ampia motivazione (si veda anche Cass. Civ. sez. I, 19 aprile 2016, n. 7735), la legittimazione passiva a resistere in questo tipo di controversie appartiene certamente alle banche segnalanti.

Né vale a conferire legittimazione passiva in tale tipologia di contenzioso il fatto che l'errore venga ascritto alla Cassa di Risparmio di (...)attenendo tale questione, se del caso, al merito di una eventuale azione risarcitoria, cui però rimane estraneo il petitum della presente sede cautelare.

4.2. Tornando allora alla fattispecie in esame, è ragionevole ritenere che il presente contenzioso sia stato incardinato nei confronti anche della Cassa di Risparmio di (...)s.p.a. alla stregua di una denuntiatio litis, ed al fine di rendere la stessa parte del contenzioso volto alla cancellazione della segnalazione ed in cui l'illegittimità della stessa è ritenuta essere diretta conseguenza di un errore ascritto a detto istituto di credito; e che sia così sembra potersi evincere proprio dal fatto che le conclusioni originariamente formulate sono dirette ad ottenere la sospensione o la revoca del nominativo del sig. C. dai circuiti S.I.C. "relativamente ai dati negativi circa i rapporti con F. Spa e Banca(..)".

Va da sé, tuttavia, che alcun provvedimento, già nelle conclusioni veniva chiesto (né poteva essere altrimenti) nei confronti della Cassa di Risparmio di (...)che, pertanto, nei suoi confronti non avrebbe potuto essere adottato; a fortiori, va, parimenti, da sé che alcun provvedimento può attualmente essere adottato, in questa sede cautelare, nei confronti del medesimo istituto, nei confronti del quale, pertanto, si è venuta a creare una situazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso all'esito della soluzione transattiva raggiunta con le altre parti in causa, cui era riconducibile, in un caso, la segnalazione in Crif e, nell'altro, l'indicazione del rifiuto della concessione della carta di credito.

5. In conclusione, deve dichiararsi estinto il ricorso nei rapporti fra il ricorrente e F. s.p.a. e Banca (...)s.p.a. mentre deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso nei confronti di Cassa di Risparmio di (...)s.p.a., nei confronti del quale alcun provvedimento poteva né può disposto.

La peculiarità della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 bis c.p.c. e 700 c.p.c. e 306 c.p.c.

Dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti tra il sig. Ro. Ca. Co. e gli istituti F. s.p.a. e Banca (...)s.p.a., letto ed applicato l'art. 306 c.p.c.;

Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso nei confronti di Cassa di Risparmio di (...)s.p.a.;

Compensa le spese di lite tra tutte le parti.

Si comunichi.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Perugia, li 14 dicembre 2018

Depositata in cancelleria il 14/12/2018.